

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5502 del 25/10/2018
Oggetto	Atto di concessione di aree del demanio idrico - sponda destra fiume Po e Po di Goro - comune di Berra (FE), e comune di Mesola (FE) - sfalcio argini - pratica FE03T0051/18RN01 - Zanirato Roberto
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5652 del 22/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. FE03T0051/18RN01
COMUNE DI Berra (FE) e Mesola (FE)

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la DDG n. 99/2015 in attuazione del quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 12458 del 02/10/2012 con la quale è stata rilasciata fino al 06/11/2018 al sig. Zanirato Roberto C.F. ZNRRT65P24A059T la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 682.373,95 del Fiume Po e Po di Goro nei Comuni di Berra (FE) e Mesola (FE), ad uso sfalcio dei prodotti vegetali nascenti sull'argine destro del fiume PO e Po di Goro, individuata ai fogli e mappali vari dei comuni di Berra e Mesola;

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 31/08/2018 e assunta a prot. n. PGFE/2018/10329 del giorno 04/09/2018, il sig. Zanirato Roberto C.F. ZNRRT65P24A059T in qualità di rappresentante titolato della omonima ditta individuale P.IVA 01011250295 residente/sede in Via Loc. Goresina Superiore, 68 -CAP 45011- Comune di Adria - Bellombra (RO), ha chiesto il rinnovo della predetta concessione con aumento della superficie;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 299 del 19/09/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico e prescrizioni per il disciplinare tecnico dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po ufficio di Ferrara n. 6029/A3 del 19/09/2018 prot. n. 22024 assunto al protocollo ARPAE al n. PGFE/2018/11083 del 20/09/2018 con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000), in quanto ricade nei pressi del Sito di Importanza Comunitaria rete natura 2000 IT 4060016 SIC-ZPS "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo napoleonico";

VISTO l'esito positivo della valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione con nota prot. ARPAE n. PGFE/2018/12290 del 10/10/2018, a condizione che "siano vietati il taglio della vegetazione (arborea e arbustiva) e la lavorazione del terreno";

VERIFICATO il regolare pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area fino alla data 31/12/2018;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po ufficio di Ferrara;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della istruttoria tecnico-amministrativa, che il rinnovo della concessione suddetta con aumento della superficie possa essere consentita;
- di fissare il canone per l'annualità 2018 in € 1.255,20 che, per gli anni successivi, sarà aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 18/10/2018 registrato al protocollo al n. PGFE/2018/12759 del 19/10/2018;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) la somma di € 305,30 comprendente il canone del periodo 07/11/2018:31/12/2018 ed i relativi interessi, l'aumento del canone del 2017 per l'effetto della maggiorazione dell'indice ISTAT compresi i relativi interessi;
 - c) l'importo di € 163,36 relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1.** di disporre il rinnovo della concessione rilasciata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 12458 del 02/10/2012 al sig. Zanirato Roberto C.F. ZNRRRT65P24A059T in qualità di rappresentante titolato della omonima ditta individuale P.IVA 01011250295 residente/sede in Via Loc. Goresina Superiore, 68 -CAP 45011- Comune di Adria - Bellombra (RO) con aumento della superficie dal mq. 682.373,95 al mq. 777.466;
- 2.** di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
- 3.** di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2023;
- 4.** di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Interregionale per il fiume Po ufficio di Ferrara;
- 5.** di stabilire nella misura di € 1.255,20 il canone per il 2018, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che la quota dell'annualità 2018 fino al 31/12/2018 è già stata versata;
- 6.** di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
- 7.** di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente c/c postale n. 1018766582 intestato a Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411;
- 8.** di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 1.255,20 pari all'annualità del canone 2018, dando atto che l'importo relativo alla cauzione della precedente concessione di € 1.091,84 è stato integrato per adeguarlo al canone 2018 col versamento di € 163,36. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi

obblighi;

9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito ai sensi della L.R. 24/2009;
10. di stabilire che il presente atto è assoggettato a registrazione nel termine di 20 giorni dall'emanazione e che la registrazione è a carico del concessionario;
11. di stabilire che l'atto registrato deve essere inoltrato in copia al servizio scrivente;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
14. di precisare inoltre che:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
15. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
16. di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara ing. Paola Magri;
17. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.;
18. di notificare il presente atto a mezzo PEC al concessionario.

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

(firmato digitalmente)

Si allega il disciplinare di concessione sottoscritto dal concessionario Zanirato Roberto data 18/10/2018 assunto al protocollo al n. PGFE/2018/12759 in data 19/10/2018.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore del sig. Zanirato Roberto C.F. ZNRRRT65P24A059T in qualità di rappresentante titolato della omonima ditta individuale P.IVA 01011250295 residente/sede in Via Loc. Goresina Superiore, 68 -CAP 45011- Comune di Adria - Bellombra (RO)

(Pratica SISTEB n. **FE03T0051/18RN01**)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume po e Po di Goro di mq. 777.466 da destinare ad uso sfalcio dei prodotti vegetali nascenti, sita nei comuni di Berra (FE) e Mesola (FE), fogli vari, mappali vari catastali dei comuni stessi come riportato nell'allegata tabella (allegato 1).

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata nell'allegata cartografia catastale (allegato 2).

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha una durata di 6 anni con efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2023.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi (sei mesi) prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24. Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 1018766582 (oppure con bonifico, quietanzato dalla Banca e con indicazione del codice TRN, sul n° IBAN: IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411") causale "pratica **FE03T0051**, occupazione, canone anno ____".

b. Il canone per l'anno 2018 è fissato in **€ 1.255,20**. L'importo del canone relativo al periodo 07/11/2018:31/12/2018 ammonta ad € 303,63; i relativi interessi decorrenti dal 01/04/2018 fino alla data odierna risultano essere € 0,57. L'aumento del canone del 2017 per l'effetto della maggiorazione dell'indice ISTAT compresi i relativi interessi è uguale ad € 1,10. La somma di tali importi risulta essere **€ 305,30**.

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà

aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale già costituito in € 1.091,84 in relazione al rilascio della concessione n. 12458 del 02/10/2012 è da integrare fino alla concorrenza di **€ 1.255,20** col versamento di **€ 163,36**. L'importo dovrà essere integrato in base agli eventuali adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia potrà essere svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. Il versamento è effettuato sul c/c postale n. 367409 (oppure con bonifico, quietanzato dalla Banca e con indicazione del codice TRN, sul n° IBAN: IT18C0760102400000000367409) intestato a "Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale", causale "pratica **FE03T0051**, occupazione, (integrazione) deposito cauzionale".

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

6. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

7. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

9. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO dell'Agenzia A.I.PO

Comma 1 - Oggetto della concessione, prescrizioni e modalità di fruizione

1- Nella concessione sono compresi tutti i prodotti vegetali nascenti dalle superfici arginali: banchine laterali alla strada in sommità sia lato fiume che lato campagna, scarpate e banche dal ciglio di sommità sino all'unghia arginale, lato campagna, senza alcuna esclusione.

2- In particolare, nei tratti in cui lo sfalcio non possa essere agevolmente effettuato con i mezzi meccanici per la presenza di difficili conformazioni morfologiche delle arginature lo stesso dovrà essere effettuato o completato a mano.

3- Le superfici arginali dovranno essere mantenute esclusivamente a prato naturale, per cui la Ditta concessionaria sarà tenuta a tagliare anche le erbe nocive, i cespugli, gli arbusti e simili almeno due volte all'anno, in Maggio ed in Agosto, in modo che dette piante possano essiccarsi, salvo a procedere, se venisse richiesto dall'

Ufficio A.I.PO, anche alla estirpazione delle loro radici ed al conseguente ripristino delle pertinenze arginali.

4- Lo sfalcio dei prodotti erbosi dovrà avvenire normalmente almeno 2 (due) volte all'anno, la prima nei mesi di Aprile - Maggio - Giugno e la seconda in Agosto - Settembre - Ottobre; sarà facoltà della Ditta concessionaria effettuare eventuali ulteriori sfalci qualora gli eventi climatici lo permettessero.

5- Le rotoballe dovranno essere sempre rimosse dalle banche e sottobanche arginali anche al fine di non intralciare in alcun modo il transito dei mezzi dell'Amministrazione/Protezione Civile durante il servizio di piena.

Comma 2 - Obblighi

1- La Ditta concessionaria rimarrà sempre responsabile verso l'Amministrazione Regionale concedente e l'A.I.PO dell'esecuzione di tutti gli obblighi, divieti e condizioni del presente disciplinare per l'intera sua durata.

2- Lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione dovranno essere completi in ogni parte orizzontale ed in scarpata, senza alcuna esclusione ed eseguiti in modo da non arrecare danno alle sedi ed ai terreni arginali.

3- La Ditta concessionaria sarà l'unica responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente e l'A.I.PO da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente.

4- La Ditta concessionaria rimane assoggettata al pagamento per intero del canone qualunque evento fortuito abbia a verificarsi, ordinario o straordinario, prevedibile od imprevisto.

5- In ogni caso il taglio delle erbe e l'utilizzo del prodotto erboso sono subordinati alle esigenze di polizia idraulica.

6- L'Ufficio A.I.PO potrà pertanto far anticipare o posticipare alla Ditta concessionaria lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio ancora dell'Ufficio, ciò fosse ritenuto necessario, senza che la Ditta concessionaria abbia diritto ad accampare e richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

7- La Ditta concessionaria sarà obbligata in ogni caso ad effettuare lo sfalcio con le modalità di cui al precedente comma 2° di questo articolo anche qualora le operazioni di sfalcio non fossero ritenute remunerative rispetto al valore del prodotto.

Comma 3 - Divieti

1- La Ditta concessionaria non potrà cedere la concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, l'oggetto della presente concessione.

2- La Ditta concessionaria comunque non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio, anche totale, delle superfici da parte di soggetti incaricati dall'Ufficio nel caso dovesse verificarsi la necessità di provvedervi con urgenza ad insindacabile giudizio dell'Ufficio stesso.

3- E' vietata alla Ditta concessionaria la realizzazione di lavorazioni agricole che tendano ad alterare lo stato delle scarpate e dei piani delle banche e sotto banche, mentre sono consentiti, previa autorizzazione del preposto personale idraulico dell'Ufficio, eventuali piccoli interventi di rastrellatura e risemina delle superfici arginali concesse.

4- E' vietato il pascolo del bestiame sulle arginature, secondo quanto stabilito dall'art. 96-lett. i del T.U. 25/07/1904 n. 523, sotto pena di incorrere nelle sanzioni previste e di rispondere dei danni provocati.

5- L'uso diverso della superficie da quello stabilito comporterà la revoca della concessione.

6- Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla Polizia Idraulica stabilite dal T.U. sopramenzionato, dalle Leggi e normative della Regione Emilia - Romagna, da quelle sui Lavori Pubblici, dai regolamenti sulle Opere Idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito emanate dalle competenti Autorità.

Comma 4 - Eccezioni

1- L'Ufficio di Ferrara dell'A.I.PO si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali oggetto di concessione.

2- Per la conseguente eventuale riduzione delle quantità di prodotto erboso derivante dalle attività di cui al comma precedente la Ditta concessionaria non avrà diritto per accampare e/o richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

3- Soltanto quando la superficie del terreno occupato o danneggiato sia superiore ad un ventesimo della totale superficie concessa la Ditta concessionaria avrà diritto ad una corrispondente riduzione del canone, escluso in ogni caso qualunque altro compenso o indennizzo a qualsiasi titolo.

4- La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto totalmente a mancare.

5- Tale diritto potrà essere esercitato solo a seguito di formale istanza della Ditta, adeguatamente motivata e documentata.

6- Nel caso in cui durante l'esercizio della concessione si eseguano lavori arginali per i quali venga aumentata la superficie da sfalciare la Ditta concessionaria potrà ottenere in concessione la maggiore area alle condizioni della concessione in corso nel mentre il nuovo canone, aumentato proporzionalmente alla nuova superficie complessiva, decorrerà dall'annata di concessione successiva a quella in cui si verificherà l'ultimazione dei lavori.

Comma 5 - Transiti

1- Giacché nella tratta interessata le sommità arginali sono in concessione all'Amministrazione Provinciale ed adibite a ciclopista denominata "Destra Po", l'utilizzo di tali sommità nonché quello delle relative rampe d'accesso sarà consentito soltanto a seguito di espressa autorizzazione che la Ditta concessionaria dovrà richiedere all'Amministrazione Provinciale stessa, in ogni caso la Ditta concessionaria assume l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori di sfalcio, di mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e a non intralciare in alcun modo il transito.

2- Il transito sulle banche e negli ambiti arginali con i mezzi ed i veicoli necessari al taglio delle erbe ed alla loro asportazione è consentito solo ed esclusivamente ai mezzi che sono nella disponibilità della Ditta concessionaria la quale avrà cura di evitare che, dall'uso di tali mezzi e veicoli, vengano arrecati abbassamenti e solcature alle superfici arginali e/o danni ai prodotti erbosi di altre Ditte concessionarie.

3- Ai soli fini delle operazioni di sfalcio è altresì permesso alla Ditta concessionaria di transitare sulla fascia di rispetto

pedearginale di proprietà privata, della larghezza di metri 4, prevista all' art. 96) - lett. f - del T.U. n. 523/1904, rimanendo in ogni caso la Ditta stessa unica responsabile degli eventuali danni reali o presunti arrecati ai beni di proprietà privata.

Comma 6 - Disposizioni finali

Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla emanazione del presente Disciplinare ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Considerato che la pertinenza idraulica può presentare irregolarità di quota del terreno con localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane di animali nocivi e buche, codesta Ditta, e/o chi per essa, dovrà adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie ai fini di salvaguardare la propria salute e sicurezza.

Articolo 5 bis

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL PARERE DEL SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Prescrizioni specifiche:

- È vietato tagliare la vegetazione arborea e arbustiva presente.
- È vietata la lavorazione del terreno, ma solo lo sfalcio e il prelievo del foraggio.

Disposizioni contenute nelle misure generali di conservazione:

- Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo.
- Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;

- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Per accettazione

.....
(nome e cognome e stampatello)

.....
(data e firma)

Allegati:

- 1 - tabelle mappali catastali
- 2 - cartografia catastale (Fogli vari, mappali vari - comune Berra, comune Mesola)

Allegato 1: tabelle mappali catastali

ELENCO MAPPALI CON RELATIVE SUPERFICIE

<i>Comune di Mesola</i>		<i>Comune di Mesola</i>		<i>Comune di Berra</i>		<i>Comune di Berra</i>	
<i>Foglio 1</i>		<i>Foglio 2</i>		<i>Foglio 5</i>		<i>Foglio 6</i>	
<i>Mappali</i>	<i>Superficie</i>	<i>Mappali</i>	<i>Superficie</i>	<i>Mappali</i>	<i>Superficie</i>	<i>Mappali</i>	<i>Superficie</i>
136	1,1630	34	3,3512	9	1,5000	6	2,2200
137	1,4700	37	0,5443	15	0,4200	66	0,2245
346	0,0100	104	0,4583	113	0,4890	68	0,2453
347	0,0742	688	0,0090	115	0,0629		
349	0,0033	1284	0,1460	117	0,0819		
351	0,2016	1286	0,1650	119	0,1275		
353	0,0714	1288	0,0210	121	0,1326		
355	0,0031	1290	0,0210	123	0,0756		
357	0,0220			125	0,0058		
359	0,0192						
382	0,0423						
384	0,0092						
386	0,0130						
388	0,0091						
390	0,0253						
392	0,0885						
394	0,2993						
396	0,2275						
398	0,0243						
400	0,0252						
402	0,0215						
404	0,0136						
406	0,1070						
408	0,0777						
410	0,0288						
411	4,5000						
415	0,0097						
417	0,0502						
419	0,0050						
421	0,0415						
423	0,1255						
425	0,0059						
427	0,0719						
429	0,0042						
	8,8640		4,7158		2,8953		2,6898

<i>Comune di Berra</i>		<i>Comune di Berra</i>		<i>Comune di Berra</i>		<i>Comune di Berra</i>	
<i>Foglio 7</i>		<i>Foglio 8</i>		<i>Foglio 9</i>		<i>Foglio 10</i>	
<i>Mappali</i>	<i>Superficie</i>	<i>Mappali</i>	<i>Superficie</i>	<i>Mappali</i>	<i>Superficie</i>	<i>Mappali</i>	<i>Superficie</i>
21	0,1203	1	1,6000	5	3,2000	6	3,2000
23	0,2086	12	0,3269	279	0,0469		
25	0,1790	18	0,0069	283	0,3653		
29 (ex 1)	5,0849						
	5,5928		1,9338		3,6122		3,2000

<i>Comune di Berra</i> <i>Foglio 12</i> <i>Mappali</i>		<i>Comune di Berra</i> <i>Foglio 14</i> <i>Mappali</i>		<i>Comune di Berra</i> <i>Foglio 15</i> <i>Mappali</i>		<i>Comune di Berra</i> <i>Foglio 16</i> <i>Mappali</i>	
	<i>Superficie</i>		<i>Superficie</i>		<i>Superficie</i>		<i>Superficie</i>
1	3,2000	8	4,0000	14	4,6000	3	1,4000
				88	0,2000	29	1,1000
				89	0,1140		
				90	0,0960		
				91	0,0430		
				92	0,1810		
				93	0,0775		
				94	0,2135		
				101	0,0410		
				102	0,0690		
				103	0,1020		
				104	0,1190		
				105	0,0800		
				106	0,1010		
	3,2000		4,0000		6,0370		2,5000

<i>Comune di Berra</i> <i>Foglio 17</i> <i>Mappali</i>		<i>Comune di Berra</i> <i>Foglio 18</i> <i>Mappali</i>		<i>Comune di Berra</i> <i>Foglio 19</i> <i>Mappali</i>		<i>Comune di Berra</i> <i>Foglio 22</i> <i>Mappali</i>	
	<i>Superficie</i>		<i>Superficie</i>		<i>Superficie</i>		<i>Superficie</i>
26	2,5000	15	5,6000	18	4,5000	173	0,0013
227	0,2030	74	0,1820	19	8,0000	175	0,0724
228	0,0512	290	0,0185	36	0,3900	177	0,0301
229	0,0609	293	0,1024	38	0,4950		
230	0,0669	295	0,1293	40	0,0147		
231	0,0693	297	0,1440	42	0,1065		
232	0,0080	299	0,1450	44	0,1986		
233	0,0480	323	0,2041	46	0,9100		
234	0,1030	325	0,1024	48	0,0173		
235	0,1390	326	0,0083	49	0,1963		
236	0,1840	328	0,0539	50	0,1227		
237	0,1970	330	0,0302	52	0,1184		
262	0,0999	332	0,0561	54	0,1875		
270	0,0019	334	0,0110				
274	0,0605	336	0,0099				
276	0,1119	338	0,0375				
293 (ex.264)	0,0174	340	0,0307				
		342	0,0249				
		344	0,0535				
		346	0,6884				
		348	0,0288				
		351	0,2192				
		353	0,2452				
	3,9219		8,1253		15,2570		0,1038

Comune di Berra Foglio 24 Mappali		Comune di Berra Foglio 30 Mappali	
	Superficie		Superficie
44	0,0638	200	0,3000
45	0,0749	1649	0,0403
		1650	0,0433
		1651	0,0383
		1652	0,0633
		1653	0,1128
		1654	0,0930
		1655	0,0540
		1656	0,0540
		2005	0,0602
		2047	0,1000
0,1387		0,9592	

Superficie Totale Fogli	
	Superficie
Berra F° 5	2,8953
Berra F° 6	2,6898
Berra F° 7	5,5928
Berra F° 8	1,9338
Berra F° 9	3,6122
Berra F° 10	3,2000
Berra F° 12	3,2000
Berra F° 14	4,0000
Berra F° 15	6,0370
Berra F° 16	2,5000
Berra F° 17	3,9219
Berra F° 18	8,1253
Berra F° 19	15,2570
Berra F° 22	0,1038
Berra F° 24	0,1387
Berra F° 30	0,9592
Mesola F° 1	8,8640
Mesola F° 2	4,7158
77,7466	

Allegato 2:

- n. 16 planimetrie catastali - comune di Berra (FE)
- n. 2 planimetrie catastali - comune di Mesola (FE)



N=48400

E=12100

E=13300

N=49600



E=14400

N=50200



E=15300

N=50100






N=49400

E=15500

N=49300

E=16900



6

6

6

6


6

6

6

6

6




N=48900

E=18600

E=20200

N=49600





N=48300

E=21000




N=48500

E=22600

N=47900

E=23800






N=47900

E=24600

E=26200

N=49000



N=47600

E=11900



E=15500

N=50100





N=46700

E=27300

E=28200

N=46800



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.